

REGOLAMENTO (CEE) N. 68/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1993

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1992⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3875/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,

considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo nel periodo 1987-1992; che con il regolamento (CEE) n. 3919/91 del Consiglio⁽³⁾, che proroga le misure prese nel quadro dell'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1992, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di sorgo effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁵⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del prelievo applicabile al sorgo limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali; che è pertanto opportuno, per il corretto funzionamento della gara, escludere la possibilità di tale cumulo;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che è materialmente impossibile importare fisicamente in Spagna i quantitativi di granturco e di

sorgo in oggetto entro la data del 28 febbraio 1993, come prevede l'accordo; che occorre quindi applicare la disposizione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1799/87 ed effettuare pertanto l'importazione dei quantitativi previsti per il 1992 durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1993;

considerando che allo scopo di evitare perturbazioni nel mercato spagnolo è necessario facilitare la distribuzione nel tempo delle importazioni fino al mese di aprile; che a questo fine è una misura appropriata incrementare la riduzione del prelievo dell'ammontare delle maggiorazioni mensili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del prelievo all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
3. La gara è aperta sino al 1° aprile 1993. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telex, telegramma o telefax.
2. Nell'offerta occorre indicare:
 - gli estremi della gara,
 - il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
 - la natura e la quantità del prodotto da importare,
 - l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
 - l'origine del cereale da importare.

(1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 35.

(4) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(5) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.